

Pubblicato il 06/12/2024

N. 22101/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09635/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9635 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rodolfo Ascolese, Vincenzo Buffa, Giovanni Carpinelli, Lucrezia Di Muzio, Rossella Galati, Lorenza Anna Marra, Stefano Merendino, Adele Virginia Minacapelli, Vincenzo Minardo, Agata Anna Mineo, Vincenza Muscarello, Gennaro Musone, Riccardo Massimiliano Notarstefano e Giuseppe Piacentino, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo e Laura Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo,

- del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.5.2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito (pubblicato sul sito istituzionale del MIM in data 27.5.2024) avente ad

oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A, recante "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", dispone alla lettera A) che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali";

- ove occorra, della nota ministeriale n. 76806 del 29.05.2024 avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 30 ottobre 2024

per l'annullamento,

delle graduatorie di III fascia del personale ATA, triennio 2024/2027, riferite rispettivamente ad ogni ricorrente (e per tutti i profili indicati), nella parte in cui non contengono la piena valutazione del servizio di leva svolto non in costanza di nomina e quindi senza l'attribuzione di punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza di modifica delle modalità di notifica per pubblici proclami presentata dai ricorrenti in data 24 ottobre 2024;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che con ordinanza della Sezione n. 4606 dell'11 ottobre 2024, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendo l'allegazione dell'elenco nominativo dei controinteressati;

Considerato che parte ricorrente, con istanza del 24 ottobre 2024, ha chiesto di modificare le modalità di notifica per pubblici proclami indicate, in quanto l'allegazione del predetto elenco risulterebbe eccessivamente gravosa, tenuto conto che ciascun ricorrente ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA presso una scuola capofila, incaricata di istruire la pratica, e al contempo ha indicato nell'espressione delle preferenze di sede 30 istituti scolastici, con la conseguenza che per ciascun istituto scolastico indicato il candidato risulta inserito in tre diverse graduatorie, valevoli per ciascun profilo richiesto (CS-AA-AT), sicché per ogni ricorrente esistono 90 graduatorie che, in ossequio alle modalità indicate ai fini della notifica ai controinteressati, dovrebbero essere individuate, con conseguente allegazione di circa 1200 elenchi nominativi;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta, per l'effetto dovendosi disporre che l'adempimento prescritto dalla citata ordinanza n. 4606/2024, che dovrà riguardare anche i motivi aggiunti, sia adempiuto mediante indicazione, per quanto interessa il profilo qui esaminato, che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027, senza necessità di depositare il relativo elenco nominativo, ma con onere di indicazione del punteggio conseguito da ciascun ricorrente, delle graduatorie in cui è inserito e delle istituzioni scolastiche indicate come preferenze;

Ritenuto di assegnare, per l'adempimento dell'incombente, il nuovo termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della relativa evidenza entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto che nulla debba disporsi quanto alle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone che l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come prescritta dall'ordinanza della Sezione n. 4606 dell'11 ottobre 2024, sia adempiuta ai sensi e nei termini di quanto indicato in parte motiva.

Nulla per le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE
Luca Biffaro

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO